

Esente da bollo ai sensi dell'art. 27 Bis Tabella
allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 N. 642

N. 68834 rep. gen. not.
N. 15819 di raccolta

Verbale di Consiglio di Amministrazione
di Fondazione

Repubblica Italiana

L'anno millenovecentonovantotto il giorno venti-
sette del mese di febbraio (27 febbraio 1998), al-
le ore 18 (diciotto).

REGISTRATO A
ROMANO DI LOMBARDIA

In Castelli Calepio Via Curotti N. 3/A.


il 4 MARZO 1998

Innanzi a me Ambrosetti Dott. Sergio Notaio in
Martinengo, iscritto presso il Collegio Notarile
di Bergamo, non assistito dai testi, ai quali la
parte, avendo i requisiti di legge, col mio con-
senso, ha rinunciato, e' comparso il Signor:

- Bregoli M.R. Don Giuseppe, nato a Montichiari
(BS) il 29 settembre 1933, domiciliato anche fi-
scalmente a Palazzolo sull'Oglio (BS), Vicolo Mo-
lini N. 2, Sacerdote,
cittadino italiano, persona della cui identita'
personale io Notaio sono certo, che nella sua ve-
ste di Presidente del Consiglio di Amministrazione
della Fondazione " CASA DI RIPOSO DON F. CREMONA",
con sede in Palazzolo sull'Oglio (BS), Via Britan-

Dott. SERGIO AMBROSETTI

NOTAIO



nici N. 18, Codice Fiscale 01775950171, ex IPAB (depubblicizzata con D.G.R. in data 13 dicembre 1996 N. 22135 e pubblicato sul BURL N. 6 in data 3 Febbraio 1997), iscritta presso la C.C.I.A.A. di Brescia al N. 381652 REA, mi dichiara che e' qui riunito il Consiglio di Amministrazione, convocato per trattare il seguente

ORDINE DEL GIORNO


- Abrogazione dello statuto vigente e sua integrale sostituzione a seguito delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo N.460 in data 4 dicembre 1997.

Su designazione unanime degli interessati, assume la presidenza della riunione il medesimo Presidente del Consiglio di Amministrazione Signor Bregoli Don Giuseppe, il quale mi richiede di redigere il verbale di detta riunione.

Il Presidente constata e fa dare atto:

- che il Consiglio di Amministrazione venne convocato nelle forme e nei termini previsti dallo Statuto vigente della Fondazione;

- che del Consiglio di Amministrazione sono presenti sei dei sette membri, in carica fino al 4 Dicembre 1998, e cioe' il Signor Bregoli Don Giuseppe, qui costituito, quale Presidente, il Signor



Valenti Santo, quale Vice Presidente, e i Signori Caccia Amadio, Marenzi Fiorangela, Mombelli Arnaldo e Vezzoli Giuseppe, quali Consiglieri, essendo assente giustificato il Consigliere Signor Lazzari Angelo.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione passa quindi ad illustrare l'argomento all'ordine del giorno.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione espone i motivi per i quali è necessario modificare l'attuale statuto sociale a seguito delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo N.460 in data 4 dicembre 1997 e propone che detto statuto sia abrogato e sostituito col nuovo testo che, firmato dal comparente e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "A", perchè ne formi parte integrante e sostanziale, previa lettura datane da me Notaio al comparente.

Dopo breve discussione l'assemblea a voti unanimi, espressi peralzata di mano,

delibera

- di abrogare lo statuto sociale vigente e di sostituirlo col nuovo testo proposto dal Presidente, come sopra detto, ed allegato al presente atto sotto la lettera "A".

La riunione viene sciolta essendo le ore 19 (diciannove).

Il presente atto è esente da bollo ai sensi dell'art. 27 Bis Tabella allegata al D.P.R. 26 Ottobre 1972 N. 642.

Ho letto io Notaio il presente atto ed il suo allegato alla parte e la stessa da me interpellata lo dichiara conforme alla sua volontà e a verità e si sottoscrive qui di seguito e sull'allegato "A", con me Notaio.

Il presente atto è scritto a macchina con nastro indelebile da persona di mia fiducia sotto la mia direzione ed occupa tre facciate e sin qui della quarta di un foglio.

F.to Don Giuseppe Bregoli

F.to Sergio Ambrosetti Notaio

Allegato "A" N. 68834/15819 Rep.

STATUTO DELLA FONDAZIONE "CASA DI RIPOSO DON F.
CREMONA"

CAPO I - DENOMINAZIONE - SEDE - ORIGINI


ART. 1

- A sensi dell'art. 12 e seguenti del Codice Civile è costituita una Fondazione denominata "CASA DI RIPOSO DON F. CREMONA" a seguito di avvenuta de- pubblicizzazione approvata con Deliberazione N. 22135 del 13 Dicembre 1996 pubblicata sul BURL N. 6 in data 3 Febbraio 1997.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 e segg. del Decreto Legislativo N. 460 del 4 dicembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 1998, la Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale - O.N.L.U.S. che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

ART. 2

- La stessa ha sede in Palazzolo Sull'Oglio (BS) in Via Britannici n. 18.
Potranno essere definiti e/o istituite sedi operative secondarie.




ART. 3

- La Fondazione opera nel Comune di Palazzolo Sull'Oglio (BS) e limitrofi e comunque nell'ambito territoriale della Regione Lombardia e nel rispetto degli standards regionali previsti dalla regione stessa.

ART. 4

- La Fondazione ha avuto origine dalla iniziativa e dalle benefiche disposizioni testamentarie in data 8 Settembre 1912 del Benemerito Fondatore Rev. Sacerdote Don Ferdinando Cremona Arciprete V.F. di Palazzolo Sull'Oglio, qui defunto il 21 Agosto 1916 e ne porta il nome. La Fondazione fu eretta in Ente Morale con R.D. di Re Vittorio Emanuele III il 14 Novembre 1920, ratificato con R.D. del 23 Aprile 1922 emesso da Re Vittorio Emanuele III, con il quale venne approvato il primo Statuto dell'Ente, successivamente riscritto il 6 Ottobre 1967 e approvato dal Ministero dell'Interno il 4 Marzo 1969; a seguito della sentenza 7 Aprile 1988 N. 396 della Corte Costituzionale e delle LL.RR. 27 marzo 1990 N. 21-22, la Giunta Regionale della Lombardia, con delibera N. 22135 del 13 Dicembre 1996, pubblicata il 3 Febbraio 1997, in relazione ai caratteri propri della Fondazione, ha depubli-

cizzato l'istituzione ed ha riconosciuto alla stessa personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile; iscritta presso la Camera di Commercio di Brescia al N. 381652 REA del Registro delle Imprese e al N. 707 della Cancelleria del Tribunale di Brescia nel Registro delle Persone Giuridiche a seguito di avvenuta depubblicizzazione.



CAPO II - SCOPI

ART. 5

- La Fondazione non ha finalità di lucro e fonda la propria attività in nome e in attuazione dei precetti cristiani e in conformità alla volontà del testatore, nell'ambito della Chiesa locale bresciana e sull'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, svolgendo le seguenti attività:

- di provvedere al ricovero, mantenimento ed assistenza materiale e religiosa degli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari che abbiano il domicilio di soccorso nel Comune di Palazzolo Sull'Oglio, nei Comuni limitrofi e comunque nell'ambito

territoriale della Regione Lombardia;

- di provvedere alla concessione in godimento di alloggi protetti a persone anziane di ambo i sessi come meglio sopra identificate che non siano adeguatamente assistibili al proprio domicilio e necessitano di essere inseriti in un contesto residenziale che garantisca loro condizioni di vita adeguate e non isolate;

- di provvedere a fornire pasti a domicilio agli anziani di ambo i sessi, inabili al lavoro proficuo, in condizioni di non autosufficienza anche parziale, che intendano vivere presso la propria abitazione;

- di prestare attività di fisiokinesiterapia e riabilitazione anche ai non ricoverati dietro corrispettivo che verrà definito dal Consiglio di Amministrazione.

Nel rispetto delle volontà del Fondatore potranno essere ammessi anziani con particolare situazione di disagio economico a titolo gratuito e/o parzialmente gratuito.

La Fondazione può inoltre:

X - promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale nell'esclusivo ambito della solidarietà sociale, con particolare

riferimento ai servizi non adeguatamente soddisfatti dagli interventi pubblici;

- accettare la rappresentanza e/o amministrazione di ONLUS aventi finalità affini ed eventualmente il loro assorbimento;

- provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Consiglio di Amministrazione;

- la Fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra elencate ad eccezione di quelle accessorie per natura a quelle statutarie in quanto integrative delle stesse.

ART. 6

La Fondazione ha facoltà di raccogliere, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, i fondi necessari per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Apposito regolamento stabilirà i criteri in ordine al disposto del precedente articolo nonché le modalità relative alle prestazioni socio-sanitario-assistenziali da erogare compatibilmente con le disponibilità finanziarie della Fondazione.

CAPO III - PATRIMONIO

ART. 7

- Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed



immobili risultanti dall'inventario della Fondazione.

ART. 8

- Il patrimonio potrà essere incrementato da:
 - acquisti, lasciti e donazioni pervenute alla Fondazione a titolo di incremento del Patrimonio;
 - sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli stessi scopi sociali.

CAPO IV - MEZZI DI FINANZIAMENTO

ART. 9

- La Fondazione ritrae i mezzi necessari per lo svolgimento della propria attività istituzionale da:
 - a) rendite del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare costituito da lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori e da acquisti mediante reimpiego di avanzi e/o utili di gestione; ai benefattori la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda anche all'esterno la memoria. E' inoltre impegnata nel rispetto delle volontà degli stessi e quando, per il mutare dei tempi, si rendesse necessaria una destinazione diversa da quella originaria del lascito elargito, sarà cura del Consiglio di Amministrazione scegliere la destinazione più affine alle volontà del benefattore;

b) dei contributi versati da enti o persone a titolo di concorso al costo dei servizi erogati dalla Fondazione;

c) contributi da parte di enti e privati versati a titolo diverso dal concorso spese di cui sopra;

d) lasciti e/o donazioni non destinati ad accrescere il patrimonio;

e) ogni altro provento anche con vincolo di destinazione.

CAPO V - PERSONALE D'ASSISTENZA

ART. 10

- Fanno parte del personale di assistenza in forza dell'atto di Fondazione di questo Ente le R.R.

X Suore della Sacra Famiglia, il cui Istituto fu fondato in Castelletto del Garda da Mons. Giuseppe Nascimbeni; esse non potranno essere allontanate che per gravissimo motivo a giudizio dell'Amministrazione. In caso di loro allontanamento o di cessazione del loro ordine, l'Amministrazione provvederà alla loro sostituzione con persone di altro ordine religioso e ciò in omaggio alla volontà del fondatore dell'Ente.

CAPO VI - STRUTTURA DELLA FONDAZIONE

ART. 11

- La Fondazione è retta da un Consiglio di Ammini-



strazione composto da:

- 1 - il Parroco pro-tempore della Parrocchia di Santa Maria Assunta in Palazzolo Sull'Oglio come membro di diritto e che sarà sempre il Presidente per effetto di espresse volontà testamentarie;
- 3 - tre Consiglieri elettivi nominati dal Presidente di cui sopra, giusto la volontà del Fondatore;
- 2 - due Consiglieri elettivi designati dal Sindaco del Comune di Palazzolo Sull'Oglio;
- 1 - un Consigliere elettivo nominato dai vertici di una Associazione di volontariato o di assistenza sociale no profit che verrà proposta dal Presidente in carica della Fondazione "CASA DI RIPOSO DON F. CREMONA" da scegliersi fra CARITAS - S. VINCENZO - COR UNUM o altra ONLUS operante sul territorio. Possono essere nominati consiglieri persone che condividano l'orientamento fondamentale della Fondazione ispirati ai precetti cristiani e che, in attuazione di questo, si impegnino a cooperare alle attività della Fondazione a mezzo di prestazioni personali volontarie e gratuite. Il vice presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione pur riconoscendo la precedenza al consigliere più anziano e dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione stesso. Il Consiglio di

X Amministrazione dura in carica quattro anni e i
Consiglieri sono sempre rieleggibili.

Nei casi di scadenza originaria si deve provvedere
alla nomina di consiglieri elettivi secondo le mo-
dalità prescritte, due mesi prima della scadenza.

I Consiglieri attualmente nominati rimarranno in
carica fino alla fine del loro mandato e cioè' fi-
no al 4 dicembre 1998.

ART. 12

- In caso di vacanza straordinaria, dimissioni,
morte, dichiarata decadenza, si deve provvedere
alla sostituzione del componente mancante entro
trenta giorni. Il nuovo consigliere scade con la
scadenza del Consiglio di Amministrazione in cari-
ca.

ART. 13

- Decadono dalla carica i membri elettivi del Con-
siglio di Amministrazione che perdono i requisiti
previsti dal presente Statuto o che, senza giusti-
ficato motivo, non intervengano a tre sedute con-
secutive del Consiglio di Amministrazione; pure
l'autorità tutoria può promuovere la decadenza
dell'intero Consiglio di Amministrazione o di al-
cuno dei suoi membri. Le funzioni degli Ammini-
stratori sono gratuite.



CAPO VII - ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

ART. 14

- Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa fatta esclusione di quelli attinenti al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo art. 15.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, provvede ai rapporti con le autorità e le pubbliche Amministrazioni, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed esercita i poteri che lo stesso Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, adotta in caso d'urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione.

Predisporre gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto economico finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Stabilisce, in rapporto agli scopi statutari ed a-

gli obiettivi prioritari indicati dal consiglio di amministrazione, la ripartizione dei mezzi tra i diversi interventi.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vice Presidente.

CAPO VIII - ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 15

- Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma in seduta ordinaria due volte l'anno, nel mese di giugno e nel mese di ottobre per gli adempimenti di cui ai commi successivi.


Può anche riunirsi straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta almeno otto giorni prima della data di celebrazione, da almeno due dei suoi membri.

La convocazione, con avviso scritto, inviato almeno otto giorni prima della riunione, deve portare l'indicazione degli oggetti da trattare.

Il termine di otto giorni può essere anticipato a tre qualora si ravvisino condizioni e cause di urgenza.

Al Consiglio di Amministrazione spetta:

- di pronunciare la decadenza dei consiglieri;



X - di procedere alla nomina del responsabile amministrativo o segretario della Fondazione;

X - di deliberare eventuali proposte di modifiche dello Statuto;

- di sottoporre all'autorità tutoria i provvedimenti di competenza nei modi di legge;

- di approvare entro il mese di dicembre il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile il bilancio d'esercizio o conto consuntivo. Per giustificati motivi il Consiglio di Amministrazione può protrarre l'approvazione del Bilancio di esercizio di 2 mesi (entro quindi il 30 giugno) con apposita delibera;

- di accantonare il 5% (cinque per cento) degli utili o avanzi di amministrazione a riserva legale indivisibile e la restante parte a riserva straordinaria da reinvestire per il raggiungimento dello scopo sociale ovvero per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse o accessorie per natura o per la copertura di eventuali perdite di esercizio o dissavanzi di amministrazione;

X - di assumere e licenziare il personale dipendente determinandone il trattamento economico e giuridico;

- di approvare i regolamenti che si rendessero necessari per l'amministrazione del personale e per la gestione dei servizi;

- di deliberare sulla accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;


X - di deliberare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione;

X - di indicare le linee generali programmatiche in relazione agli scopi dell'Ente;

X - di deliberare l'accettazione della rappresentanza di altre ONLUS o del loro assorbimento;

- di approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi mutazione del patrimonio;

- in nessun caso il Consiglio di Amministrazione può deliberare distribuzioni di utili e/o riserve accantonate in quanto la Fondazione per effetto del Decreto Legislativo 460/1997 art.10 non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione che devono essere impiegati per la realizzazione dell'attività istituzionale e quelle ad essa direttamente connesse, salvo nei casi imposti o consentiti dalla legge;



X - il Consiglio di Amministrazione può nominare procuratori per determinati atti e conferire determinati incarichi sia ai suoi membri che a terzi;

- il Consiglio di Amministrazione può pronunciare con apposita delibera la decadenza di propri membri per gravi e comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi della Fondazione con l'intervento di almeno la metà dei consiglieri ed il voto favorevole di almeno i due terzi degli intervenuti.

ART. 16


- Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e a votazione palese. In caso di parità, decide il voto del Presidente.

X Per modificare lo statuto occorre l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni sono prese per alzata di mano o per appello nominale. Sono invece prese a scrutinio segreto se riferite a persone e ogni qualvolta ne facciano richiesta almeno tre consiglieri presenti.

ART. 17

- I verbali delle deliberazioni devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e sottoscritti dal Presidente di seduta e dal segretario che di norma è il responsabile amministrativo o segretario della Fondazione o da un consigliere nominato per la singola seduta fra i consiglieri presenti.



ART. 18

- Il responsabile amministrativo o segretario della Fondazione, nominato dal Consiglio di Amministrazione, collabora con il Presidente alla preparazione dei programmi di attività della Fondazione, alla loro presentazione al Consiglio di Amministrazione, nonché al controllo successivo dei risultati, alla attuazione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione ed alla predisposizione degli schemi di Bilancio Preventivo e del Bilancio d'Esercizio o Conto Consuntivo. Il Consiglio di Amministrazione dell'Ente stabilisce ogni anno l'ammontare del compenso e dei rimborsi forfettari spettanti al Segretario per le prestazioni fornite.

Obiettivi

ART. 19

- Il controllo della gestione della Fondazione sa-

Revisione

rà effettuato da un Revisore iscritto all'albo nazionale dei Revisori dei Conti, nominato dal Collegio dei Dottori Commercialisti e/o dei Ragionieri di Brescia con durata in carica di anni quattro, rinnovabile o rieleggibile.

Il Consiglio di Amministrazione, con proprio atto, provvede a determinare il compenso per il Revisore dei Conti, tenendo conto della normativa vigente in materia, salva la possibilità di espressa rinuncia da parte dello stesso.

Il Revisore deve accertare la regolare tenuta della contabilità e redigere una relazione nei rendiconti annuali, può accertare la consistenza di cassa nonché l'esistenza e consistenza dei valori e dei titoli di proprietà della Fondazione; può inoltre procedere, in qualsiasi momento, ad atti di ispezione e controllo.


X E' facoltà del Revisore dei Conti, partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberante.

Inoltre può chiedere al Presidente la convocazione del Consiglio di Amministrazione qualora se ne ravvisano motivi di urgenza.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 20

- La Fondazione è costituita senza limite di durata. Quando lo scopo è esaurito o ne è divenuta impossibile l'attuazione o sia di scarsa utilità, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua trasformazione, allontanandosi il meno possibile dalle volontà testamentarie.



Nel caso dovessero ricorrere gli estremi per l'estinzione della Fondazione, tutti i beni saranno devoluti alla Parrocchia di Santa Maria Assunta in Palazzolo Sull'Oglio, civilmente riconosciuta con D.M. dell'Interno N.12 del 18 febbraio 1987 pubblicato sulla G.U. N. 91 del 18 aprile 1987, iscritta nel Registro delle persone giuridiche del Tribunale di Brescia al N. 526 dal 27 luglio 1989, iscritta nel registro delle ONLUS in data 30 gennaio 1998 e che persegue esclusivamente finalità di culto e di educazione o in assenza ad altra ONLUS o a fini di pubblica utilità sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 L. 662/1996, salvo diversa disposizione imposta per legge.

ART. 21

L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il servizio di cassa è affidato ad istituto Bancario scelto

dal Presidente.

ART. 22

Per quanto non previsto nel presente Statuto valgono le disposizioni del codice civile e le altre disposizioni di legge sulle persone giuridiche private.

L'attività e l'ordinamento sulla Fondazione sono ispirati al principio della libertà e dell'autonomia dell'assistenza privata fissati dall'art. 38 della Costituzione.

CAPO X - NORME TRANSITORIE

ART. 23

La scadenza dei consiglieri in carica è determinata dall'anzianità di nomina precedente all'entrata in vigore del presente statuto.

ART. 24

Il presente statuto è soggetto a provvedimento di approvazione da parte dell'autorità competente.

Fino ad allora continuerà ad essere amministrata dagli organi in carica secondo le competenze e le regole fissate dal precedente statuto.

F.to Don Giuseppe Bregoli

F.to Sergio Ambrosetti Notaio

Il presente documento emesso da pagina 22
certificato dalla prefettura di Genova da Pio Ambrosetti;
Dott. Sergio Neri in via S. Luigi al 22/20 in Martinengo
il 16 Marzo 1998
ad uso Doppio partito

[Handwritten signature]

